



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

## SEZIONE A1

Si comunica a:

**DOMICILIATO**  
**PRESSO ALDUE GLOBOCONSUMATORI**  
VIA CREMONA 6  
15121 ALESSANDRIA  
AL

---

Avv. **SERENA CASTAGNELLO**  
**PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 17 clo**  
Avvocatura Provinciale  
15121 ALESSANDRIA  
AL

---

**Comunicazione di cancelleria**  
**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **PARRELLA SOFIA GIOVANNA**

Depositata Sentenza Numero: **193/2022** in data : **19/04/2022**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

*Resistente Principale*

Difeso da:

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Difeso da:

SERENA CASTAGNELLO

**vedi P.Q.M. allegato**

Alessandria 19/04/2022

IL CANCELLIERE





N. 193/22 SENT.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

*Il Giudice di Pace di Alessandria nella persona della dott.ssa Sofia Giovanna Parrella ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al nr. 1377/Reg. Gen. 2021.*

*Promossa da:*

nato a

residente in Alessandria (AL), in Via

, tramite la Globoconsumatori, presso la quale elegge domicilio in Alessandria, e più precisamente: "Aldue Globoconsumatori", Via Cremona 6 - C.F. 960620000060 e rappresentato come da giusta delega allegata.

Ricorrente

Contro

Provincia di Alessandria (C.F. 80003870062), nella persona del Presidente pro - tempore, Gianfranco Lorenzo Baldi (c.f. BLDGFR62M10A052Y), a quanto infra autorizzata in forza di decreto n. 135 del 3.7.2018, rappresentata e difesa come da delega unita quale parte integrante della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Serena Castagnello, con domicilio eletto presso il suo studio in Alessandria in Piazza della Libertà n. 17.

Resistente

*Conclusioni delle parti*

Parte ricorrente: *"Voglia Lei Sig. Giudice di Pace emetterne giudizio motivato per la nullità dell'atto e degli atti consequenziali in*

*quanto illegittimi, che come tale esonera la necessaria presenza del ricorrente o suo delegato, volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi.*

*Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge.*

*Con vittoria di spese vive sostenute (tra le quali il C.U.), diritti ed onorari”.*

*Parte resistente: “Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace, disatteso il contrario respingere il ricorso proposto avverso il verbale del Servizio di Polizia Stradale Provinciale di Alessandria in quanto inammissibile, e comunque infondato in fatto e diritto. Con riserva di ogni più ampia produzione, deduzione ed argomentazione difensiva in prosieguo di giudizio e con richiesta di liquidazione degli onorari professionali e di avvocato a favore della presente difesa sulla base del combinato disposto degli artt. 91 c.p.c. e 15 D.p.r. 546792 e D.M. 55/14”.*

#### Motivazioni della decisione

La presente causa verte sull'annullamento del verbale n. A47471 del 7.07.2021, elevato dal Servizio di Polizia Provinciale di Alessandria a carico del nella qualità di obbligato in solido per la violazione dell'art. 142 comma 9 c.d.s.

Si duole il ricorrente della illiceità del verbale: 1) per l'incompetenza territoriale dell'ente accertatore, essendo la S.S. 30 della Valle Bormida di proprietà dell'Anas; 2) per la mancata pubblicazione in violazione dell'art. 232 c.d.s. del decreto di omologazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 3) perchè l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento, tipo Endes EVO 1605 Engine Matr. 0X00032474, non sarebbe munita dell'omologazione rilasciata dal MISE, ma solo di approvazione, peraltro quella del DD. 4018 del 2017 sarebbe solo una estensione dell'approvazione del DD. 4671 del 28.07.2016 non riportata nel verbale medesimo; 4) per l'assenza della taratura da parte di un ente accreditato e

della funzionalità dello strumento (violazione e falsa applicazione dell'art. 345 co.2 reg. attuazione c.d.s.); 5) per l'irregolarità della prova fotografica che deve riprendere non solo il veicolo e la targa, ma tutta la strada; 6) per l'applicazione della tolleranza del 5%; 7) per la irregolarità della segnaletica di preavviso del controllo elettronico della velocità.

L'amministrazione opposta che si è costituita in cancelleria con la comparsa di costituzione e risposta e produzione di parte, reclama il rigetto del ricorso giacché: a) il punto 1.4 del verbale di trasferimento delle strade dalla Provincia all'Anas, indica in sei mesi a far data dal 10.05.2021, il periodo durante il quale l'Ente cedente resta responsabile di quanto avviene lungo le dette strade; b) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è richiesta dalla normativa vigente; c) l'apparecchiatura che ha rilevato gli illeciti è di tipo omologato/approvato dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dir. Gen. Per la Sicurezza stradale) con decreto ministeriale n. 4020 del 21.06.2017; d) il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con nota 8176 dell'11.11.2020, si è soffermato sulla equivalenza sostanziale delle procedure di omologazione e di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale nonché la conseguente equivalenza della validità dei sistemi approvati ed omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori; e) l'apparecchiatura di rilevamento è stata sottoposta a taratura, con certificato n. LAT 255 CT-VM - 20-0018 del 10.07.2020; f) l'apparecchiatura è perfettamente funzionante com'è dimostrato dal verbale di verifica della funzionalità, effettuata dal Servizio di Polizia Provinciale in data 19.11.2020; g) le immagini allegate al verbale, individuano abbastanza chiaramente la targa del veicolo ed il filmato è nella disponibilità dell'Ufficio della Polizia provinciale ed infine h) la segnaletica, come comprovato dai fotogrammi allegati, risulta conforme ai dettami di legge.

Ciò posto dalla disamina degli atti di causa e precisamente dal verbale A47471 del 7.07.2021 e dal relativo rilievo fotografico, si ricava che il veicolo targato : il giorno 12.06.2021 alle

ore 12:32 nel territorio del Comune di Alessandria aveva circolato sulla SS. 30 della Valle Bormida al chilometro 17+172, in direzione Cassine in cui vige il limite di velocità di km/h 70, alla velocità legale di 117 km/h, superando il limite di velocità fissato in 70 km/h, di 47 km/h. La velocità era stata determinata ai sensi dell'art. 345 comma 2, D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dall'art. 197 DPR 16.06.1996 n. 610, tenendo conto della riduzione pari al 5% (comunque non inferiore a 5 km/h) in km/h 123.

L'accertamento era stato eseguito, con il sistema per il rilevamento infrazioni Endes EVO MVD 1605 Matr. Engine S.r.l. Metr. 0X00032474, approvato con il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 4020 del 21.06.2017, regolarmente tarato e funzionante, adeguatamente ed efficacemente segnalato.

Ebbene il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45, comma 6 ("Nuovo C.d.S."), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura" (Corte Cost., n. 113 del 29.4.2015).

Per effetto di tale pronuncia, quindi, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità; ne deriva che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass., Sez. 2, n. 9645 del 11/05/2016; Cass., Sez. 6-2, n. 533 del 11/01/2018). L'onere di provare che l'apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura incombe sulla pubblica amministrazione.

Nel caso in esame, la Provincia di Alessandria ha prodotto un verbale

di prove di verifica della funzionalità che l'ispettore Pietro Carbone, in servizio presso la Polizia Provinciale di Alessandria, ha eseguito in data 30.09.2020 "al km 120+066 della SP 10 nel territorio del Comune di Tortona - direzione Tortona sul dispositivo EnVes EVO MVD 1605 approvato con decreto n. 4020 del 21.06.2017 matr. 0X0002DC79".

E' evidente, dunque, che tale verifica di funzionalità non può avere alcun valore giuridico relativamente all'infrazione rilevata sulla SS30 della Valle Bormida al chilometro 17+172, in direzione Cassine.

Medesimo discorso vale anche per l'approvazione, la Provincia ha allegato il decreto n. 4018 del 21.06.2017 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha esteso l'approvazione del sistema per il controllo della velocità media e puntuale "Celeritas Evo 1506, finalizzato all'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità prodotto dalla soc. EngiNe s.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15-Viterbo, alla versione con telecamera mod. AXIS P1365MKII" approvato con decreto n. 4671 del 28.07.2016 e non il decreto di approvazione n. 4020 del 21.06.2017 relativo all'EnVes Evo Matr. 0X00032474, installato al chilometro 17+172 della Valle Bormida.

Inoltre nel verbale l'accertatore ha specificato che il sistema di rilevazione della velocità istantanea EnVes Evo Matr. 0X00032474 è stato sottoposto a taratura come da certificato "Lat 249\_20200714\_04 del 24.07.2020, diversamente la parte resistente ha depositato agli atti di causa il certificato "Lat 249\_20200519\_del 24.07.20200519\_16 del 24.07.2020", riguardante l'EnVes Evo Matr. 0X0002DC79.

Il ricorso va, pertanto, accolto relativamente ai motivi esaminati; vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi.

Poiché la parte ricorrente in alcuni punti del ricorso ha fatto riferimento, per reclamare l'annullamento del verbale opposto, al sistema di controllo della velocità media Celeritas Evo 1506 anziché all'EnVes EVO MVD 1605 ed al decreto di approvazione n. 4018 del 2017, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 150/2011, accoglie il ricorso avverso il verbale n. A47471 del 16.07.2021 e, per l'effetto ne annulla le sanzioni inflitte.

Spese di giudizio compensate.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito, anche a mezzo telefax o pec, ex art. 136 c.p.c.

Così deciso in Alessandria il 14.04.2022.

TRIBUNALE DI PACE  
Avv. S. M. G. PIRELLA  
*[Handwritten signature]*

Depositato in cancelleria oggi  
Alessandria il 19 APR 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa Luciana De Vivo  
*[Handwritten signature]*